

Confederazione Revisori Amministratori Immobiliari Esperti

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 DELLO STATUTO DI CONFARTAMMINISTRATORI

Il CdA di Confartamministratori, in seduta comune con il Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, in data 17/06/2020 approvano il presente Regolamento di Organizzazione.

STATUTO	REGOLAMENTO
Articolo 1 – Denominazione e sede	
È costituta in conformità alle leggi vigenti	
l'Associazione "CONFARTAMMINISTRATORI –	
CONFEDERAZIONE REVISORI AMMINISTRATORI	
IMMOBILIARI ESPERTI", denominata in forma	
abbreviata "amm", con sede legale in Firenze	
Via Empoli n. 27, presso Confartigianato	
Imprese Firenze. L'associazione è l'unica	
proprietaria del nome e della sigla "amm" con	
la prima lettera cerchiata della denominazione	
estesa "CONFARTAMMINISTRATORI –	
CONFEDERAZIONE REVISORI AMMINISTRATORI	
IMMOBILIARI ESPERTI", nonché del segno	
raffigurato che contraddistingue l'emblema e	
delle sue eventuali successive elaborazione del	
quale hanno diritto a fare uso gratuitamente	
tutti gli associati nella loro attività, finché	
perdura il vincolo associativo e secondo le	
modalità stabilite dall'Associazione.	
Articolo 2 - Scopo	
L'Associazione non persegue scopi politici,	
religiosi né di lucro. L'Associazione è apartitica	
ed indipendente da imprese commerciali e	
industriali.	
Durante la vita dell'Associazione non potranno	
essere distribuiti, anche in modo indiretto,	
fondi, riserve o capitale, salvo che questo non	
sia richiesto dalla legge.	
L'Associazione ha per scopo:	
a) rappresentare e tutelare gli Associati in	
tutte le sedi, istituzionali e non, in cui siano	
coinvolti direttamente o indirettamente gli	
interessi professionali degli Associati.	
b) Organizzare, direttamente o	
indirettamente, ricerche e studi, convegni e	
seminari, corsi di formazione e curare la	
pubblicazione di materiale formativo ed	
informativo, anche periodico, il tutto di	
finalizzato alla qualificazione delle	

professionalità degli associati, o degli aspiranti tali, in un'ottica globale di miglioramento continuo e di formazione continua obbligatoria ai sensi della Legge 4/2013 e del D. Lgs. n. 13/2013 e successive modifiche e per informazione ai consumatori ed al pubblico delle attività professionali svolte;

- c) fornire agli associati assistenza, consulenza e informazioni sui problemi connessi con la loro attività;
- d) svolgere in generale ogni attività, anche arbitrale, che sia nell'interesse degli associati, compresa l'organizzazione e prestazione di servizi sia direttamente che indirettamente attraverso società appositamente costituite e/o partecipate e/o convenzionate;
- e) redigere ad aggiornare il registro degli iscritti, nonché sorvegliare la qualificazione degli stessi, secondo i parametri previsti, dalla Legge 4/2013, dal D. Lgs. 13/2013 e successive modifiche, e dai Regolamenti associativi;
- f) promuovere lo studio di e l'analisi delle problematiche attinenti alla materia del condominio, alla sicurezza negli edifici e al settore immobiliare in genere in riferimento della professione esercitata dagli associati per contribuire al loro sviluppo ed alla loro formazione ed innalzamento delle competenze;
- g) rappresentare gli associati presso organismi ufficiali italiani, comunitari ed internazionali, anche in collaborazione con analoghe Associazioni straniere ed internazionali, al fine di presentare le loro necessità e raccogliere le informazioni al loro utili;
- h) aderire liberamente ad associazioni, organismi, enti aventi scopi coerenti con quelli dell'Associazione o promuoverne la costituzione;
- i) possedere in godimento o in proprietà quanto necessario alla realizzazione dei suoi scopi, compresi beni immobili.

L'Associazione raggiunge questi scopi mediante specifiche iniziative rivolte a:

- " valorizzare la professione;
- " indicare i requisiti di accesso e verificare il mantenimento dei requisiti in itinere attraverso un processo di attestazione degli standard di qualificazione e di valutazione della formazione continua obbligatoria e dei relativi esiti;
- " nonché quant'altro sia necessario al conseguimento degli obiettivi sociali e ammesso dal Regolamento di Organizzazione, attuativo dello Statuto.

Articolo 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata, fatto salvo il caso di scioglimento di cui al successivo articolo 30.

Articolo 4 – Tipologie e requisiti dei Soci

L'Associazione è costituita da:

- 1) soci fondatori;
- 2) soci ordinari;
- 3) soci esperti;
- 4) soci onorari.

Tutti i soci, ad eccezione di quelli onorari di cui alla lettera d), devono possedere i requisiti previsti dall'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile. Possono pertanto essere soci:

- a) che hanno il godimento dei diritti civili;
- b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- d) che non sono interdetti o inabilitati;
- e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
- f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. Per quanti hanno svolto attività di amministrazione condominio per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica annuale giusto Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2014 e sue eventuali e successive modifiche ed integrazioni cui l'associazione si riconduce e ricondurrà.

Articolo 5 – Soci Fondatori

Sono qualificati come Soci fondatori tutti coloro che, persone fisiche e/o persone giuridiche risultano in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità, hanno partecipato alla costituzione dell'associazione stessa. I soci fondatori si impegnano al perseguimento degli scopi che animano l'Associazione. Alla stessa potranno aderire come soci fondatori altri soggetti che ne condividano le finalità e vi aderiscono entro il 31 dicembre 2015. In ogni soci fondatori tutti i restano completamente autonomi nello svolgimento della propria attività professionale. I soci fondatori possono essere anche qualificati come soci esperti e onorari qualora ne abbiano i requisiti.

Articolo 6 – Soci Ordinari

Sono ammessi, dietro loro richiesta scritta, con la qualifica di Soci ordinari, i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, che svolgono l'attività di amministratore immobiliare e condominiale o che se ne occupano professionalmente in forma stabile anche in caso di esercizio contemporaneo di altre attività professionali e/o che hanno frequentato il corso di formazione iniziale per amministratori e/o intendono iniziare l'attività professionale.

La domanda viene esaminata in prima istanza dal Presidente territorialmente competente.

Valutata l'idoneità di questa, la qualifica di conseguita al superamento socio sarà dell'esame attestato dal responsabile scientifico Nazionale ed al pagamento della quota associativa, e decorrerà dall'attestazione di iscrizione sottoscritta oltre che responsabile Scientifico Nazionale, dal Presidente Nazionale e/o suo delegato e dal segretario nazionale, con rilascio attestato di iscrizione e timbro numerato.

Articolo 7 – Soci esperti

Sono ammessi, dietro loro richiesta scritta, con la qualifica di soci esperti, i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, che svolgono l'attività di amministratore immobiliare e condominiale da almeno 10 (dieci) anni, che abbiano superato l'esame/colloquio ammissione previsto dal Regolamento di organizzazione e che abbiano maturato i requisiti richiesti per poter essere qualificati come formatori dal Decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2014 n. 140 – Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità formazione degli per la amministratori di condominio nonché dei corsi formazione gli amministratori per condominiali.

Possono essere altresì qualificati come Soci esperti, i soci in possesso della certificazione UNI 10081 e successive modifiche, sostituzioni e integrazioni da comprovare al Responsabile Scientifico Nazionale che lo attesta ai fini associativi e gli amministratori che hanno conseguito e mantengono la qualifica di Revisore contabile condominiale attestata dal Responsabile Scientifico Nazionale.

Il socio esperto è qualificato come tale dal CdA non prima di un anno di decorrenza dalla prima iscrizione come Socio fondatore o ordinario.

Articolo 8 – Soci Onorari

Sono ammessi con la qualifica di soci onorari coloro che abbiano riconosciuti meriti nel

campo della materia condominiale e di sicurezza degli edifici e che condividano gli scopi dell'associazione, ovvero tutti coloro che nel settore economico, politico, sociale, finanziario, industriale e accademico, sia a livello nazionale che a livello internazionale, si siano distinti per le proprie opere e siano universalmente riconosciuti quali personalità di spicco. Sono proposti dal Consiglio di Amministrazione (qui di seguito chiamato CdA), dal Collegio dei Probiviri o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci esperti all'Assemblea e nominati dalla stessa. I Soci onorari compongono il Comitato d'onore dell'Associazione costituito nella misura massima di tre componenti. Uno di tali componenti può essere nominato con qualifica di Presidente Nazionale Onorario. Tale qualifica non può essere ricoperta dai Soci membri del CdA in carica, dal Socio membro del Collegio dei Probiviri, dal Revisore dei Conti se socio, dal Direttore Generale se socio, mentre e compatibile con tutte le altre cariche sociali.	
Articolo 9 – Ammissione La qualità di socio prevede l'accettazione dello Statuto associativo, l'osservanza delle disposizioni concernenti la professione e le decisioni dell'Assemblea, il pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa annua, nonché il rispetto del Regolamento e delle condizioni generali dell'Associazione oltre la disciplina specifica per la singola categoria di Socio descritta ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8.	
Articolo 10 – Regolamento di Organizzazione II Regolamento di Organizzazione, attuativo dello Statuto, è redatto dal CdA con l'Ausilio di esperti e consulenti di volta in volta invitati dal Presidente. Il regolamento è approvato dalla maggioranza dei presenti del CdA in seduta comune con il collegio dei Probiviri e con i Rappresentanti Regionali. Articolo 11 – Recesso ed esclusione dei Soci	
Il Socio che intenda dimettersi deve inviare lettera raccomandata al Presidente almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale,	

previo pagamento delle quote associative maturate. Il Socio dimissionario non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. I soci possono essere radiati dall'Associazione per protratta morosità, per motivata indegnità o per attività contraria e/o nociva agli scopi dell'Associazione. L'esclusione od altri provvedimenti disciplinari saranno motivati e proposti dal CdA al Collegio dei Probiviri che deliberà al riguardo con provvedimento "ex bono et aequo". L'esclusione dei soci onorari avrà comunque effetto previa deliberazione in tal senso dell'assemblea dei soci. L'esclusione ha effetto dal momento in cui viene conosciuta dal socio stesso, il quale dovrà restituire timbro ed attestato associativo.	
Articolo 12 – Organi Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea Generale; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) il Segretario; e) il Collegio dei Probiviri; f) il Revisore dei Conti; g) il Responsabile Scientifico. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca l'Assemblea, le riunioni del CdA e il Collegio dei Probiviri.	
Articolo 13 – Accesso alle cariche statutarie Tutte le cariche statutarie sono aperte ai soci fondatori, onorari, ordinari e soci esperti.	Art. 13 – Accesso alle cariche statutarie Al fine di regolamentare l'elezione dei Soci e dei Professionisti esterni alle cariche statutarie, il Consiglio di Amministrazione di Confartamministratori – in applicazione delle norme statutarie e del principio di democraticità per l'accesso alle medesime cariche statutarie – redige ed approva un apposito Regolamento per le elezioni che pubblicherà sul sito internet dell'Associazione.
Articolo 14 - Assemblea Generale L'Assemblea Generale ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno dietro convocazione del Presidente. L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi presso la sede sociale od altrove purché	

in Italio o altro Stato appartenente all'Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La convocazione potrà avvenire mediante lettera inviata per posta ordinaria, telefax, posta elettronica o con altro mezzo idoneo, e con l'affissione dell'avviso in bacheca, almeno quindici giorni prima della riunione.

L'Assemblea Generale può riunirsi su richiesta del CdA, del Revisore dei conti, di 1/4 (un quarto) dei soci con diritto di voto, oppure dalla maggioranza dei rappresentanti territoriali con il minimo di tre.

In 1^a convocazione l'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita quando sono presenti, o rappresentati per delega, almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto.

In 2^a convocazione, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

In 2ª convocazione, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando è presente almeno 1/10 (un decimo) dei soci con diritto di voto.

Fra la prima e la seconda convocazione, non devono intercorrere meno di dodici ore e più di sette giorni.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In Assemblea hanno diritto di voto i soci in regola con i pagamenti delle quote associative e contro i quali non penda alcun giudizio disciplinare.

Ai fini della partecipazione della partecipazione alla assemblea, si precisa che il versamento della quota annuale deve essere effettuato almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato

per l'assemblea o, se antecedente, alla data di convocazione dell'assemblea. Ogni socio ha diritto ad un voto personale. In caso di impedimento, il socio può essere rappresentato da un altro socio con diritto di voto. Ogni socio con diritto di voto non può rappresentare per delega più di 1/10 (un decimo) del totale dei soci aventi diritto nel limite di venti deleghe.	
Articolo 15 – Compiti dell'Assemblea Generale ordinaria L'Assemblea Generale ordinaria elegge il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Segretario, il Collegio dei Probiviri ed il Revisore dei Conti e il Responsabile Scientifico, tranne che in sede di costituzione. Inoltre delibera su: h) rendiconto della gestione sociale; i) l'approvazione del bilancio preventivo; j) la relazione annuale del Presidente; k) la relazione finanziaria del CdA che individua un Tesoriere referente; l) gli argomenti inseriti all'ordine del giorno; m) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione come, ad esempio, l'alienazione dei beni sociali, l'assunzione di obblighi di carattere finanziario eccetera; n) la nomina e/o l'esclusione dei soci onorari.	
Articolo 16 – Assemblea Generale straordinaria L'Assemblea Generale Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.	
Articolo 17 – Consiglio di Amministrazione (CdA) Il CdA dirige l'Associazione ed è composto da cinque a venticinque membri eletti dall'Assemblea Generale, tranne che in sede di costituzione. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il CdA elegge al suo interno il Presidente, i Vice Presidenti nel numero massimo di cinque di cui uno vicario, ed il Tesoriere, tranne che in sede di costituzione. Può essere nominato annualmente un Direttore Generale dal CdA	

che ne stabilisce i compensi. Il Direttore Generale dirige, coordina ed esegue le delibere degli organi statutari e risponde direttamente al Presidente e al responsabile scientifico Nazionale; il Direttore Generale è scelto preferibilmente fra i Soci.

Il CdA ha tutti i poteri di gestione dell'Associazione, esclusi quelli riservati ad altri organi dell'Associazione ai sensi del presente Statuto.

Articolo 18 - Compiti del CdA

I compiti del CdA sono:

- 1) stabilire il contributo d'iscrizione e le quote annuali a carico di ciascun associato;
- 2) nominare il Direttore Generale e stabilirne annualmente il compenso;
- convocare, nella persona del Presidente, l'Assemblea Generale e predisporre l'ordine del giorno;
- 4) informare l'Assemblea del lavoro svolto in attuazione dei programmi approvati;
- 5) ratificare i rendiconti annuali e sottoporli, nella persona del Presidente, all'approvazione dell'Assemblea;
- 6) predisporre gli atti e stipulare i contratti di sua competenza nell'interesse dell'Associazione e provvedere all'amministrazione del patrimonio, dando mandato al Presidente per la sottoscrizione;
- promuovere ogni iniziativa atta a conseguimento degli scopi sociali;
- 8) dare esecuzione alle delibere della Assemblea.

Articolo 19 - Funzionamento del CdA

Il CdA si riunisce su convocazione del Presidente, secondo quanto previsto dal successivo articolo 21 o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

Il Direttore Generale curerà la fase attuativa della convocazione.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri, tra cui il Presidente, oppure in caso di suo impedimento, il Vice Presidente Vicario o un altro Vice Presidente.

Il CdA si riunisce di regola nella sede dell'Associazione; si può riunire in un altro luogo se indicato nell'avviso di convocazione e se nessuno dei suoi membri ha presentato opposizione entro tre giorni convocazione. In caso di dimissioni o di decesso di uno dei suoi membri, si procederà alla sua sostituzione per cooptazione secondo le regole stabilite dal Codice Civile. Le delibere sono prese a maggioranza, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Direttore Generale non ha diritto di voto. Sono invitati permanenti al CdA il Responsabile Scientifico Nazionale e il Presidente Onorario Nazionale, che potranno intervenire esprimendo pareri e verbalizzando eventuali considerazioni e proposte, ma senza diritto di voto.

L'assenza ingiustificata di uno dei membri del CdA a tre riunioni consecutive del CdA equivale ad una lettera di dimissioni ed autorizza alla sua sostituzione per cooptazione secondo le regole stabilite dal Codice Civile. Le delibere del CdA sono verbalizzate in un apposito libro o in forma elettronica, in ogni caso in modo da renderli disponibili a richiesta di ogni socio.

Il Cda può consultare, oltre al responsabile scientifico, per affari importanti ed urgenti, altri membri della Associazione o consulenti esterni; può nominare speciali commissioni operative o temporanee per lo studio e l'esecuzione di particolari compiti, sotto la guida ed il coordinamento del responsabile scientifico.

Articolo 20 – Presidente

Il Presidente presiede il CdA e l'Assemblea Generale. Egli rappresenta ad ogni effetto l'Associazione, sottoscrive con la sua firma per essa e può demandare tale rappresentanza al Direttore Generale sulla base di apposita delega scritta.

Per questioni di particolare importanza può richiedere la firma di un altro membro del CdA. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario o da uno dei Vice Presidenti o dal Segretario.

Articolo 21 – Direttore Generale

Il Direttore Generale può essere nominato, se ritenuto utile dal CdA, e cura la gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione per l'attuazione pratica di quanto deliberato dai soci e dal CdA stesso, direttive secondo le del Responsabile scientifico, del CdA Stesso, del Presidente, convoca il CdA su delega di quest'ultimo e svolge tutte le diverse funzioni attribuitegli dai Regolamenti. Provvede alla redazione dei verbali del CdA, e assiste il segretario per i verbali dell'assemblea dei soci. Svolge inoltre tutti i compiti che gli sono appositamente delegati dal Presidente e dal CdA. È vietata la delega in bianco.

Articolo 22 - Tesoriere

Il Tesoriere, nominato tra i membri del CdA cura la riscossione delle entrate e redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio sociale.

Il Tesoriere in carica, unitamente al Direttore Generale in caso di apposita delega del CdA, cura i rapporti con gli Istituti Finanziari.

Articolo 23 - Sedi Regionali

Oltre alla sede Nazionale, l'Associazione si articola in almeno tre Sedi Regionali o macro regionali su base nazionale.

Per la costituzione di una sede Regionale è indispensabile che all'Associazione aderiscano almeno tre soci ordinari e/o esperti che hanno residenza o esercitano attività professionale di quella regione. Al di sotto di tale numero, salvo che fino al 31/12/2015, è possibile creare un accorpamento di Regioni.

I Rappresentanti Regionali ed i Vice Rappresentanti Regionali sono eletti dal Consiglio di Amministrazione Nazionale che con delibera istituisce, cancella e/o disciplina in dettaglio la sede territoriale.

La carica di Rappresentante Regionale è incompatibile con ogni altra carica sociale ed ha la durata di quattro anni, e coincidenti con il rinnovo del CdA. Detta carica potrà essere revocata prima della scadenza del mandato a seguito di richiesta scritta fatta al CdA dalla maggioranza assoluta dei soci effettivi con diritto di voto della regione di competenza.

Nelle Regioni in cui l'Associazione regionale intende ottenere la personalità giuridica, il CdA Nazionale, se ne ritiene il caso, può derogare al presente articolo, tenuto conto della legislazione Regionale di riferimento e previo parere positivo del responsabile scientifico a cui si deve conformare la sede richiedente.

Articolo 24 – Rappresentanti Regionali

I Rappresentanti Regionali curano gli interessi della Associazione nella loro regione e danno assistenza ai soci in essa residenti ed attuano sul territorio le delibere e le indicazioni e disposizioni degli organi statutari Nazionali.

I Rappresentanti Regionali organizzano con i soci della loro regione riunioni regionali alle quali invitano il CdA, il Direttore Generale ed il responsabile scientifico, con obbligo di relazione qualora non presenti da inviare al Segretario Nazionale ovvero al Direttore Generale che ne curerà la diffusione agli organi statutari.

Per ciascuna Regione è nominato un rappresentante che cura i rapporti con la sede Nazionale ed a cui può essere autorizzata la firma di rappresentanza sul territorio per determinate funzioni e atti. Il CdA Nazionale, su relazione del Segretario o del Direttore Generale e con il parere favorevole del responsabile scientifico, stanzia i fondi necessari per le attività sul territorio e per il rimborso delle spese ai responsabili regionali. I rappresentanti Regionali possono delegare parte delle loro funzioni istituendo rappresentanti territoriali su base provinciale, comunale o su determinate zone del territorio da essi individuati, previa comunicazione al Segretario e/o Direttore Generale ed assenso del Presidente Nazionale anche tacito qualora entro 30 giorni non sia dato parere in merito.

Articolo 25 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Soci con diritto di voto.

È composto da un socio designato dal CdA e due membri esterni esperti nominati dal CdA su una rosa di sei nominativi, proposti dal responsabile scientifico. In sede di costituzione, il Collegio verrà nominato nel corso della prima adunanza del CdA. È composto da tre membri effettivi che durano in carica quattro anni e possono essere rieletti

La carica è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri, d'intesa con il CdA, sottopone all'Assemblea il Codice Etico e di Condotta dell'Associazione ed interviene in caso di controversia tra i soci e gli organi sociali. Esso interviene altresì nelle controversie tra i soci che abbiano riferimento all'attività professionale. Il Collegio dei Probiviri erogo le sanzioni disciplinari, ivi compresa l'esclusione, nei confronti dei soci, ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di arbitrare inappelabilmente, sentite le parti e con decisione "ex bono et aequo" senza formalità di procedure le succitate controversie, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Se la controversia o l'esclusione riguarda un socio che ricopre la carica di Consigliere Nazionale o responsabile Territoriale, la decisione del collegio dei probiviri è appellabile al Presidente Nazionale Onorario che in questo caso costituisce organo di garanzia e che deciderà a suo insindacabile giudizio "ex bono et aequo", sentito il Comitato dei soci onorari se istituito.

Articolo 26 – Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea. La sua carica ha la durata di quattro anni ed è rieleggibile. Ha il compito di sorvegliare e rivedere la gestione amministrativa e di riferire all'Assemblea.

Il Revisore dei Conti, scelto anche fra non soci, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Articolo 27 – Responsabile Scientifico

Il Responsabile Scientifico ha il compito di stimolare ricerche e studi, convegni, seminari, volti alla valorizzazione della professione e degli iscritti all'associazione.

La delibera sullo scioglimento dell'Associazione è di competenza esclusiva dell'Assemblea Generale Straordinaria. La proposta di scioglimento deve essere comunicata ai soci almeno tre mesi prima della riunione indetta per deliberarvi. Se è deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea procede alla messa in liquidazione del patrimonio ed alla nomina dei Liquidatori; in caso di disaccordo sulla nomina di questi ultimi, si procede a norma del Codice Civile. Il Patrimonio al residuo al termine della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, ovvero agli enti di secondo livello a cui l'Associazione aderisce in quel momento.	
Articolo 31 – Norma transitoria Solo fino al 31 dicembre 2015, le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono devolute dai soci costituenti fondatori al socio fondare Alessandro Ferrari che provvederà a curare tutti gli adempimenti di legge previsti e necessari per l'avvio dell'associazione. Inoltre è incaricato di convocare il primo congresso Nazionale per l'elezione delle cariche statutarie che si terrà entro il 30 giugno 2016.	
Articolo 32 – Rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme riguardanti le Associazioni, in quanto applicabili, previste dal Codice Civile e dalle leggi in materia.	

Il presente Regolamento di Organizzazione entra in vigore il 17 giugno 2020.